



Azienda comunale
acqua potabile
TENERO-CONTRA

**Regolamento
e tariffe**

Regolamento e tariffe dell'Azienda comunale dell'acqua potabile di Tenero-Contra

SCOPO DELL'AZIENDA

Art. 1

L'Azienda comunale dell'acqua potabile di Tenero-Contra (denominata in seguito: Azienda) provvede alla fornitura di acqua potabile, con diritto di privativa, per uso pubblico e privato su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Tenero-Contra, secondo le norme della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del Regolamento organico dell'Azienda e del presente regolamento.

a) Fornitura
d'acqua nel
Comune

Art.2

1 Se la capacità degli impianti lo consente, l'Azienda può fornire acqua anche fuori dalla giurisdizione comunale, a condizioni da fissare caso per caso e che comunque non potranno essere più favorevoli di quelle stabilite per gli utenti del Comune.

b) Fornitura
d'acqua
fuori
Comune

2 L'Azienda può pure stipulare convenzioni di natura speciale per la fornitura d'acqua a enti pubblici fuori dalla giurisdizione comunale.

Art.3

1 La fornitura di acqua per uso domestico ha la precedenza su qualsiasi altra.

c) Prorità

2 La Commissione amministratrice dell'Azienda può rifiutare le forniture di acqua per uso industriale o per altro uso quando ciò pregiudicasse il regolare servizio di distribuzione o il richiedente non offra sufficienti garanzie.

ALLACCIAMENTO

Art. 4

a) Domanda
in generale;
requisiti

- 1 La domanda d'allacciamento d'acqua dev'essere presentata per iscritto alla Commissione amministratrice dell'Azienda dal proprietario del fondo o da un suo rappresentante.
- 2 Essa deve essere corredata di un piano d'installazione.
- 3 La domanda è di regola ammessa quando il fondo al quale si intende addurre l'acqua si trova in prossimità delle condotte dell'Azienda.
- 4 Per la fornitura dell'acqua alle proprietà discoste dalle condotte può essere richiesto un contributo alle spese per la posa della nuova tubazione principale, da fissare caso per caso secondo le norme in materia.
- 5 La concessione d'acqua per l'alimentazione di piscine di 20 m³ oltre il volume utile è subordinata all'installazione di un impianto di circolazione e di filtrazione e disinfezione. Il riempimento delle piscine dev'essere preventivamente notificato all'Azienda, che stabilirà quando tale operazione potrà essere effettuata.

Art. 5

b) Formalità
particolari

- 1 Nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni e riattamenti la domanda di allacciamento dev'essere presentata unitamente alla domanda di costruzione.
- 2 La domanda deve indicare il diametro delle tubazioni previste ed essere corredata di uno schizzo planimetrico formato normale e in duplo, contenente indicazioni circa la località, il numero di mappa, l'ubicazione del contatore e il punto esatto di attacco alla tubazione principale, quest'ultimo riportato a dettaglio in scala 1 : 100. La planimetria dev'essere rilasciata dallo studio tenitore della mappa comunale.

Art. 6

c) Permesso

- 1 L'allacciamento dev'essere eseguito in base alla decisione della Commissione amministratrice.
- 2 La Commissione può subordinare l'allacciamento a eventuali modificazioni del progetto o altre condizioni che ritenesse opportune.

Art. 7

d) Diramazioni;
norme
particolari

- 1 Per ogni proprietà privata è di regola eseguita una diramazione a partire dalla condotta principale fino al contatore. Salvo casi speciali, di regola è concesso un solo attacco per tutta la proprietà. È vietato al privato innestare diramazioni prima del contatore; tuttavia l'Azienda può eseguire diramazioni del genere quando ciò fosse necessario per ragioni tecniche o risultasse più razionale.

- 2 La Commissione amministratrice determina il diametro del tubo di allacciamento e del contatore.
- 3 Nella tubazione saranno collocati, prima del contatore e subito dopo rispettivamente un rubinetto di arresto e uno di scarico, come pure una valvola di ritenuta; l'obbligo di applicare quest'ultima vale anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili, ecc...).
- 4 La Commissione amministratrice può inoltre imporre altri accorgimenti tecnici che si rendessero necessari.

Art. 8

- 1 L'allacciamento alla condotta principale dev'essere eseguito sotto sorveglianza di un incaricato dell'Azienda e previo avviso di almeno due giorni.
- 2 L'allacciamento dev'essere eseguito da un installatore autorizzato.
- 3 Le spese di allacciamento dalla condotta principale al contatore sono a carico del proprietario del fondo.

e) Esecuzione

Art. 9

- 1 La tubazione prima del contatore su terreno pubblico resta di proprietà dell'Azienda anche se il proprietario ha il contributo alla spesa di installazione.
- 2 Se durante il periodo di dieci anni altri interessati usufriranno della nuova tubazione, l'onere sopportato dal primo abbonato sarà proporzionalmente ripartito con i nuovi richiedenti o eventualmente soppresso.

f) Proprietà delle tubazioni; oneri

Art. 10

- 1 L'acqua può essere fornita anche temporaneamente nel caso di costruzioni, riattamenti o ricostruzioni di fabbricati.
- 2 Ai privati che già dispongono di una captazione propria, per i casi in cui l'erogazione della captazione medesima non fosse sufficiente, l'Azienda può fornire acqua potabile mediante un allacciamento di soccorso da eseguire a norma degli art. 4 e seguenti.
L'allacciamento dovrà essere eseguito in modo da escludere che l'acqua proveniente dalla captazione privata abbia a penetrare nella rete dell'acquedotto comunale. In ogni caso dovrà essere posata una valvola di ritenuta a norma dell'art. 7, cpv. 3.
- 3 A tale scopo il richiedente deve presentare domanda motivata alla Commissione amministratrice.
- 4 Il consumo d'acqua viene accertato mediante contatore.

Fornitura d'acqua temporanea

ABBONAMENTO

Art. 11

a) Generalità

- 1 Prima di iniziare la fornitura dell'acqua, la Commissione amministratrice stipula, a nome dell'Azienda, un abbonamento con il proprietario dell'immobile o il suo rappresentante.
- 2 L'abbonamento stabilisce una tassa base semestrale. La tassa base minima dev'essere pagata indipendentemente dal quantitativo d'acqua consumata.
- 3 Il consumo effettivo d'acqua viene accertato semestralmente mediante lettura del contatore.

Art. 12

b) Validità

- 1 L'abbonamento decorre dal giorno dell'allacciamento dell'immobile alla condotta.
- 2 L'utente può far uso dell'acqua solo in conformità di quanto stabilito dal contratto d'abbonamento.
- 3 L'abbonamento ha la durata di un anno. Se l'abbonato non dà disdetta scritta almeno un mese prima della scadenza, esso si ritiene tacitamente rinnovato per il semestre successivo e così di seguito.

Art. 13

c) Contatori

- 1 I contatori sono di proprietà dell'Azienda. La scelta, l'acquisto e la manutenzione come pure l'eventuale sostituzione degli stessi sono a carico dell'Azienda. La posa in opera è a carico dell'abbonato, e deve avvenire con modalità ed ubicazione approvate dall'Azienda, in particolar modo per quanto concerne la protezione contro il gelo.
- 2 Sorgendo dubbi circa il funzionamento del contatore, l'abbonato ha diritto di esigerne la verifica facendone immediata notifica scritta all'Azienda.
- 3 Se dalla verifica risultano differenze oltre i limiti di tolleranza del 5% in più od in meno, le spese sono a carico dell'Azienda. Se la differenza rimane entro siffatti limiti di tolleranza, le spese (porto, verifica, nuova taratura e prestazioni dell'idraulico) sono a carico dell'abbonato.
- 4 In caso di difetti accertati nel funzionamento del contatore, il consumo viene stabilito nella stessa misura del semestre corrispondente dell'anno precedente.
- 5 Ogni guasto prodotto al contatore per trascuratezza dell'utente è riparato a spese di quest'ultimo.
- 6 Per il contatore l'abbonato paga semestralmente una tassa di noleggio.

⁷ La manutenzione e le riparazioni del contatore sono eseguite a cura dell'Azienda.

Art. 14

Le tasse e le tariffe sono stabilite secondo la tabella allegata al presente regolamento che ne è parte integrante.

La tassa di consumo è fissata per ordinanza dal municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.

La tassa di consumo consiste in un importo tra fr. 0.70 e fr. 1.30 il m3 di acqua potabile consumato, tenuto conto di un'adeguata tassa minima fissata per ordinanza municipale.

d) Tasse e tariffe

Art. 15

Per il consumo di acqua potabile, i proprietari di immobili non possono caricare ai locatari o affittuari spese per acqua potabile i cui importi siano superiori alle tariffe stabilite dal presente regolamento.

e) Tutela dei locatari e affittuari

Art. 16

¹ La limitazione del consumo ed eventuale sospensione del servizio dipendenti da mancanza d'acqua, da esigenze di manutenzione o da modifica degli impianti, e da casi di forza maggiore, non danno diritto all'abbonato di pretendere indennizzo alcuno.

² Nel caso di interruzione del servizio per più di otto giorni consecutivi, l'abbonato ha diritto unicamente a una proporzionale riduzione della tassa minima, escluso qualsiasi risarcimento per danni diretti o indiretti.

³ Nel caso di scarsità di acqua dovuta a siccità o altra causa, sono di regola limitate o sospese le forniture a scopo industriale, alle piscine, a scopo agricolo e da ultimo ad uso domestico. Nella misura in cui le particolari circostanze lo permettano, gli utenti sono tempestivamente avvisati di ogni interruzione, limitazione o sospensione della fornitura di acqua.

Limitazioni del consumo; sospensioni del servizio e interruzioni in genere

Art. 17

È vietato lasciar attaccati ai rubinetti tubi di ogni sorta pescanti in recipienti con liquidi impuri (lavatoi, fusti di pompe o attrezzature agricole, ecc.) onde escludere la possibilità di aspirazioni nella rete e quindi di inquinamenti pericolosi per la salute pubblica.

Divieto particolare

Art. 18

¹ Il termine di pagamento delle bollette per fornitura d'acqua è di trenta giorni dall'emissione.

² Se l'importo dovuto non è pagato alla scadenza, l'Azienda procede all'incasso per via esecutiva ritenuto che all'importo dovuto va aggiunto un interesse moratorio del 5% e tutte le spese.

³ Eventuali contestazioni tra l'abbonato e l'Azienda non sospendono l'obbligo del pagamento.

Bollette: termini di pagamento

MODIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 19

a) Per iniziativa dell'Azienda

- 1 L'Azienda può apportare in ogni tempo modifiche ai propri impianti.
- 2 Le eventuali spese d'adattamento degli allacciamenti privati resi indispensabili da siffatte modificazioni sono a carico dell'Azienda.
- 3 Le spese per eventuali altre sistemazioni o migliorie che fossero eseguite in quest'occasione dal proprietario sono invece a carico di quest'ultimo.

Art. 20

b) Per iniziativa dei privati

Gli impianti esistenti possono essere modificati dal proprietario solo con il consenso della Commissione amministratrice.

Art. 21

Controllo degli impianti

Allo scopo di controllare gli impianti, e in particolare i contatori, gli incaricati dell'Azienda hanno diritto di accedere liberamente alle proprietà private allacciate alle condotte.

Art. 22

Manutenzione

- 1 La manutenzione delle tubazioni è:
 - a) a carico dell'Azienda fino alla diramazione della tubazione principale;
 - b) a carico del privato dalla diramazione della tubazione principale al contatore.
- 2 Il proprietario è pure tenuto alla manutenzione dei propri impianti a partire dal contatore: egli non ha diritto a risarcimento alcuno nel caso di perdita d'acqua dovuta a difetti negli impianti medesimi.

INSTALLATORI

Art. 23

a) Autorizzazione

- 1 Nuovi impianti o loro modificazioni possono essere eseguiti solo da installatori beneficiari di speciale autorizzazione della Commissione amministratrice.
- 2 Chi intende beneficiare di siffatta autorizzazione deve farne domanda alla Commissione: l'autorizzazione è concessa quando il richiedente offra sufficienti requisiti d'idoneità professionale.
- 3 L'autorizzazione ha la durata di un anno ed è rinnovabile.
- 4 L'installatore autorizzato deve prestare una benevisa garanzia di fr. 1.000.-, e pagare una tassa annua di fr. 30.-.

⁵ L'autorizzazione può essere revocata quando vengano a mancare le premesse per il suo rilascio o fossero trasgredite le norme relative all'esecuzione degli impianti.

⁶ La garanzia di cui al quarto capoverso è restituita entro un anno dalla scadenza o dalla revoca dell'autorizzazione; la restituzione è subordinata alla liquidazione di eventuali contestazioni con l'Azienda.

Art. 24

¹ Prima di procedere a qualsiasi lavoro l'installatore autorizzato deve farne notifica scritta all'Azienda.

b) Obblighi

² In casi particolari, specie di manifesta urgenza, l'avviso può anche essere dato verbalmente, ritenuto l'obbligo della successiva notifica scritta.

³ La mancata notifica costituisce trasgressione agli obblighi dell'installatore e può essere punita con multa e, in casi gravi e reiterati, con la revoca dell'autorizzazione.

⁴ Gli impianti devono essere eseguiti secondo le norme dei regolamenti dell'Azienda e le direttive per l'esecuzione delle installazioni per l'acqua potabile della Società svizzera per l'industria dell'acqua e del gas.

⁵ La posa di apparecchi di trattamento dell'acqua specialmente se destinata all'alimentazione di impianti termici (bollitori, riscaldamenti centrali ecc.), è subordinata al preventivo benestare del Laboratorio cantonale d'igiene, da chiedere mediante apposito questionario disponibile presso l'Azienda.

TRAPASSI DI PROPRIETÀ

Art. 25

¹ Il trapasso di proprietà di un immobile allacciato all'acqua potabile dev'essere tempestivamente notificato per iscritto alla Commissione amministratrice a cura del vecchio proprietario.

a) Obbligo di notifica; solidarietà

² Fino al momento della notifica, il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidamente per il pagamento delle tasse arretrate.

Art. 26

Il compratore di un immobile allacciato all'acqua potabile subentra negli obblighi stabiliti nell'abbonamento vigente fra l'Azienda e il proprietario precedente fino alla scadenza dell'abbonamento stesso.

b) Subingresso

Art. 27

¹ I reclami concernenti il servizio acqua potabile devono essere tempestivamente presentati alla Commissione amministratrice.

Reclami

² I reclami contro la fatturazione sono da presentare per iscritto entro il termine di quindici giorni dalla notifica della relativa bolletta.

Art. 28

Contestazioni;
foro
competente

¹ Competenti a decidere su eventuali contestazioni di natura civile relative ai rapporti contrattuali tra l'Azienda e gli abbonati sono le autorità giudiziarie del luogo di domicilio dell'Azienda stessa.

² La clausola di prorogazione di foro deve figurare in modo chiaro nel contratto di abbonamento.

Art. 29

Contravven-
zioni

Le contravvenzioni alle norme di questo regolamento sono punite dal Municipio con una multa fino a fr. 10'000.- in conformità degli art. 148 e seguenti del Regolamento comunale di Tenero-Contra del 20 marzo 1989.

Art. 30

Entrata in
vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di ricorso e dopo approvazione del Consiglio di Stato, il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1975.

Approvato con risoluzione municipale no. 201 del 24 febbraio 1976.

Approvato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con decisione no. 1541 cg 10 del 20 febbraio 1979.

IL MUNICIPIO

Tariffe per economie domestiche (A)

A.1. TASSA D'ABBONAMENTO:

applicata in base alla superficie abitabile dell'alloggio, esclusi i locali di servizio dell'interrato e seminterrato, misurata sul perimetro esterno dello stabile, suddivisa in 6 categorie:

I.	Categoria da	0 a 150 m ²	Fr. 45.--/semestre
II.	"	151 a 200 m ²	Fr. 60.--/semestre
III.	"	201 a 300 m ²	Fr. 90.--/semestre
IV.	"	301 a 400 m ²	Fr. 120.--/semestre
V.	"	401 a 500 m ²	Fr. 150.--/semestre
VI.	"	oltre 500 m ²	Fr. --.30 per m ²

A.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

A.3.1 **Tassa di abbonamento per piscine:** Fr. 5.-- per m³ di capienza, per semestre.

A.3.2 **Tassa di abbonamento di Fr. 10.-- per semestre** per stalle, porcili, pollai e ripostigli allacciati al contatore "economia domestica" con tubazione non superiore al Ø 3/4 (19 mm).

A.3.3 **Cantieri e usi temporanei** - nessuna tassa d'abbonamento.

La tassa per uso temporaneo è calcolata prendendo come base la cubatura dello stabile, computata dalle fondamenta al tetto. La tassa è di Fr. 0.50 per m³.

A.3.4 **Allacciamenti di soccorso** (vedi art: 10 cpv. 2)

Tassa base da stabilire in ragione dell'entità dell'allacciamento.

A.3.5 **Fatturazione:** semestrale. Nel caso di difettoso funzionamento del contatore il conteggio verrà calcolato in base al consumo corrispondente il periodo dell'anno precedente.

A.3.6 **Noleggio contatore** - vedi tariffa D.

Tariffa industriale, commerciale, artigianale, campeggi, agricola e campi sportivi (B)

B.1. TASSA D'ABBONAMENTO:

Fr. 0.95 per ogni m³ consumato, minimo Fr. 50.— per semestre.

B.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

B.3.1 **Tassa d'abbonamento per piscine:** Fr. 5.— per m³ di capienza, per semestre.

B.3.2 **Riduzione del 50% della tariffa B.1** per gli allacciamenti ad uso esclusivo di stalle, porcili, pollai e ripostigli.

B.3.3 **Cantieri e usi temporanei** - nessuna tassa d'abbonamento.

La tassa per uso temporaneo è calcolata prendendo come base la cubatura dello stabile, computata dalle fondamenta al tetto. La tassa è di Fr. 0.50 per m³.

B.3.4 **Allacciamenti di soccorso** (vedi art. 10 cpv. 2) Tassa base da stabilire in ragione dell'entità dell'allacciamento.

B.3.5 **Fatturazione:** semestrale. Nel caso di difettoso funzionamento del contatore il conteggio verrà calcolato in base al consumo corrispondente il periodo dell'anno precedente.

B.3.6 **Noleggio contatore** - vedi tariffa D.

B.3.7 **Tassa d'abbonamento per stabili riconosciuti di pubblica utilità o di cura, e per le installazioni sportive**

A condizione che si tratti di Enti che non svolgono una attività a scopo lucrativo, il Municipio, su proposta dell'ACAP e sulla base di una convenzione, può ridurre la loro tassa di abbonamento a Fr. 0.35 per ogni m³ consumato.

La tassa di consumo resta invariata a Fr. 0.35 il m³.

Tassa d'allacciamento (C)

- C.1 Tassa d'allacciamento per costruzioni con i requisiti per il prelevamento della tassa per economie domestiche come a tariffa A.
- C.1.1 1,3% del valore di stima ufficiale delle costruzioni allacciate.
- C.2 Tassa di allacciamento per le costruzioni con i requisiti per il prelevamento della tassa per costruzioni industriali, commerciali, artigianali, campeggi, agricola e campi sportivi, come a tariffa B.
- C.2.1 1,6% del valore di stima ufficiale delle costruzioni allacciate.
- C.2.2 Allacciamenti provvisori di costruzione, cantieri: tassa unica Fr. 200.--.
- C.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI**
- C.3.1 Prima dell'allacciamento alla condotta ACAP il richiedente deve versare all'ACAP quale acconto:
- C.3.1/1 0,65% del valore delle costruzioni secondo il preventivo della domanda di costruzione per costruzioni con tariffa A.
- C.3.1/2 0,80% del valore delle costruzioni secondo il preventivo della domanda di costruzione per costruzioni con tariffa B.
- Il conguaglio è stabilito immediatamente dopo la determinazione definitiva dei valori di stima ufficiali.
- C.3.2 In caso di modificazione del volume di costruzione con aumento del valore di stima, è prelevata una tassa d'allacciamento complementare, calcolata secondo i criteri sopraindicati sulla differenza tra il valore di stima nuovo e il valore di stima prima della trasformazione.
- C.3.3 In caso di aumento del diametro d'allacciamento alla condotta principale, senza modificazione del volume di costruzione, è prelevata una tassa complementare di Fr. 300.-- per ogni mezzo pollice di aumento di diametro.
- C.4 La tassa può essere eccezionalmente aumentata o ridotta quando, per il genere particolare della costruzione, l'applicazione delle percentuali di cui agli articoli C.1, C.2 e C.3 crea una manifesta sproporzione tra la tassa e il grado di utilizzazione dell'impianto.

Tassa di noleggio (D)

Contatori fino a	13 mm	Fr. 7.50 / semestre
" "	da 16 mm	Fr. 10.-- / semestre
" "	da 19 mm	Fr. 12.50 / semestre
" "	da 25 mm	Fr. 15.-- / semestre
" "	da 32 mm	Fr. 17.50 / semestre
" "	da 38 mm	Fr. 20.-- / semestre
" "	da 50 mm	Fr. 22.50 / semestre
" "	da 65 mm	Fr. 25.-- / semestre

Indice

Art. 1	Fornitura d'acqua nel Comune
" 2	Fornitura d'acqua fuori
" 3	Priorità
" 4	Domanda in generale: requisiti
" 5	Formalità particolari
" 6	Permesso
" 7	Diramazioni; norme particolari
" 8	Esecuzione
" 9	Proprietà delle tubazioni; oneri
" 10	Fornitura d'acqua temporanea
" 11	Generalità
" 12	Validità
" 13	Contatori
" 14	Tassa e tariffe
" 15	Tutela dei locatari e affittuari
" 16	Limitazioni del consumo; sospensione del servizio e interruzioni in genere
" 17	Divieto particolare
" 18	Bollette: termini di pagamento
" 19	Modificazione impianti: per iniziativa dell'Azienda
" 20	Per iniziativa dei privati
" 21	Controllo degli impianti
" 22	Manutenzione
" 23	Autorizzazione
" 24	Obblighi
" 25	Obbligo di notifica; solidarietà
" 26	Subingresso
" 27	Reclami
" 28	Contestazioni; foro competente
" 29	Contravvenzioni
" 30	Entrata in vigore